

SCHEMA DI CONTRATTO

VENDITA DI CAPI UNGULATI SELVATICI MORTI PROVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI SELECONTROLLO (LOTTO 2)

TRA

il SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, codice fiscale 00543100580, con sede in Roma, Via della Dataria, 96, per la stipula del presente atto rappresentato dal Vice Segretario generale per l'amministrazione e il personale, XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX, il XX/XX/XXXX, a ciò specificamente delegato e domiciliato per la carica presso la sede del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di seguito indicato per brevità anche "Amministrazione"

E

l'Impresa XXXXXXXXXXXX di seguito indicata come "Impresa", con sede legale in XXXXXXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXXXX, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXXXXX al n. XXXXXXXX, ivi domiciliata ai fini del presente atto, nella persona del rappresentante legale XXXXXXXX, nato a XXXXXXXX, il XX/XX/XXXX, le cui facoltà e attribuzioni nei riguardi dell'Impresa risultano dai documenti legali prodotti all'atto della presentazione dell'offerta

PREMESSO CHE

- a) con Determina a contrarre prot. n. XXXXX del XX/XX/XXXX è stata assunta la volontà di procedere ad un'asta pubblica, suddivisa in due lotti, per la vendita di capi bovini vivi prodotti nell'allevamento della Tenuta di Castelporziano (lotto 1) e di capi ungulati selvatici morti provenienti dalle operazioni di selecontrollo (lotto 2).
- b) l'Amministrazione ha svolto un'asta pubblica, ai sensi dell'art. 74, comma 3, del D.P. n. 36/N del 22 dicembre 2016 e dell'art. 73, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- c) l'avviso d'asta è stato pubblicato sul sito istituzionale e il relativo estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5a Serie speciale - n. XX del XX XXXXXX XXXX;
- d) l'asta è stata svolta avvalendosi della piattaforma per l'espletamento delle negoziazioni telematiche;
- e) con atto n. XXXXX del XX/XX/XXXX è stata disposta a favore dell'Impresa l'aggiudicazione del lotto 2;
- f) l'Impresa ha versato a titolo di anticipo su quanto dovuto per l'acquisto degli ungulati la somma di € XXXXXXXX;
- g) l'Amministrazione ha verificato in capo all'Impresa il possesso dei requisiti richiesti;
- h) costituiscono parte integrante del presente contratto tutti i documenti allegati.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto del contratto)

1. Il contratto ha ad oggetto la vendita di capi di ungulati selvatici morti provenienti dalle operazioni di selecontrollo, come descritti nel capitolato speciale.
2. L'Impresa si obbliga ad acquistare e a ritirare, secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto, i capi di ungulati selvatici morti, durante il periodo di durata contrattuale di cui al successivo art. 2.

Articolo 2

(Decorrenza e durata del contratto)

1. Il presente contratto decorre dalla stipula e ha la durata di 36 (trentasei) mesi.
2. L'Amministrazione si riserva di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'Impresa è tenuta a eseguire le prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Articolo 3

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tel: XXXXXXX, pec: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
2. Il direttore dell'esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede:
 - a. a rilevare e segnalare all'Impresa ogni eventuale difformità, rispetto a quanto stabilito nel presente contratto, che prevede l'applicazione delle penali;
 - b. a rilevare e segnalare qualsiasi altra anomalia nell'esecuzione del contratto.

Articolo 4

(Responsabile per conto dell'Impresa e nominativi del personale addetto all'esecuzione)

1. L'Impresa comunicherà entro 3 (tre) giorni solari dalla data di stipula del presente contratto il nominativo ed i riferimenti personali (telefonici, postali ed elettronici) del Responsabile dell'esecuzione del contratto che interagirà con l'Amministrazione, in nome e per conto dell'Impresa medesima, in ordine all'esecuzione del contratto di cui trattasi e dovrà assicurare costante reperibilità.
2. Il Responsabile è tenuto a fornire i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e gestirne le relative eventuali sostituzioni in conformità con quanto stabilito con il successivo art. 12.

Articolo 5

(Comunicazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, quando non diversamente e specificatamente indicato, sarà effettuata per iscritto e potrà essere consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata ai rispettivi Responsabili dell'esecuzione del contratto, di cui ai due precedenti articoli.

Articolo 6

(Prescrizioni per il ritiro dei lotti)

1. Il ritiro e il trasporto dei capi sono a carico dell'Impresa.
2. Il ritiro e il trasporto dei capi dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione via PEC del direttore dell'esecuzione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 indicherà il numero e la tipologia di ungulati da ritirare.
4. L'impresa si impegna ad accettare tutti gli animali che verranno offerti, riservandosi solo di rifiutare gli esemplari con evidenti e gravi patologie o lesioni.
5. L'impresa si impegna a ritirare ogni lotto indipendentemente dal numero di capi di cui è costituito.
6. L'impresa prende atto che i quantitativi indicati nel capitolato speciale sono puramente indicativi.
7. L'impresa si impegna ad acquistare i capi nelle quantità che verranno insindacabilmente stabilite dall'Amministrazione.

Articolo 7

(Prescrizioni per il trasporto dei capi)

1. L'Impresa provvede al ritiro con propri mezzi e proprio personale, a suo totale rischio ed onere, con automezzi idonei e regolarmente autorizzati e rispondenti alle prescrizioni normative di settore.
2. Le predette autorizzazioni dovranno essere esibite all'Amministrazione preventivamente al primo ritiro, nonché ogniqualvolta l'Amministrazione ne faccia richiesta durante il periodo di durata contrattuale.
3. A seguito del ritiro dei capi, gli stessi passano nella disponibilità e responsabilità di quest'ultima, che ne assume ogni rischio e onere, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Articolo 8

(Prezzi di vendita)

1. I prezzi di vendita degli ungulati sono i seguenti:
 - esemplari di **daino** di ambo i sessi e qualsiasi classe di età è pari ad € *** al chilogrammo;
 - esemplari di **cinghiale** di ambo i sessi e qualsiasi classe di età è pari ad € *** al chilogrammo;
 - esemplari di **cervo** di ambo i sessi e qualsiasi classe di età è pari ad € *** al chilogrammo.
2. Il peso viene rilevato su animali morti al momento del ritiro sulla bilancia presente nel locale macelleria della Tenuta di Castelporziano.

3. I prezzi di vendita sono da riferirsi ad animali interi, dissanguati, eviscerati e raffreddati in cella, comprese dunque teste, pelli, corna ed estremità e si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Articolo 9

(Pagamento del corrispettivo)

1. L'Amministrazione emetterà fattura separata per ogni lotto di esemplari ritirato.
2. L'Impresa si obbliga a provvedere al pagamento del corrispettivo delle singole fatture, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario.
3. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo l'Impresa sarà tenuta al pagamento all'Amministrazione di interessi di mora, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002.
4. L'Amministrazione fatturerà gli ultimi lotti venduti al netto dell'anticipo versato dall'Impresa.

Articolo 10

(Obblighi ed adempimenti generali a carico dell'Impresa)

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti al corretto e completo espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in tema di sicurezza, igiene del lavoro, sanità ed ambiente.
3. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
4. L'Impresa si impegna altresì a rispettare le prescrizioni in vigore sul territorio nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 11

(Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali)

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel presente contratto e nei suoi allegati. L'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Tenuta di Castelporziano continuerà ad essere utilizzata, per la destinazione istituzionale dal personale dell'Amministrazione, e/o da terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino degli spazi oggetto delle attività connesse all'esecuzione del contratto. L'Impresa, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi.

2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2 per il ritiro dei lotti, almeno ventiquattro ore prima della data stabilita per il ritiro l'Impresa dovrà presentare all'Amministrazione formale richiesta di *nulla osta* all'accesso nella Tenuta stessa del personale che intende impiegare per il ritiro medesimo, fornendo le relative generalità, salvo che detto personale non sia già in possesso del *nulla osta* all'ingresso in Tenuta in corso di validità.
3. Il preventivo assenso dell'Amministrazione alla richiesta di accesso, è pienamente discrezionale ed insindacabile. Qualora l'Amministrazione negasse tale assenso ad una o più risorse, l'Impresa è comunque obbligata a rispettare gli impegni contrattuali. L'Impresa deve sempre servirsi per le sue necessità di personale che abbia ricevuto il previsto assenso all'ingresso e non può in alcun modo far accedere nei luoghi oggetto delle prestazioni contrattuali persone alle quali sia stato vietato l'ingresso. Per le persone alle quali non viene concesso il detto benestare, l'Impresa non può chiedere ragioni o avanzare pretese, anche nel caso in cui ciò dovesse influire sui programmi di lavoro. L'Impresa prende atto che il sopracitato benestare ha comunque validità temporalmente limitata: la durata di tale validità viene comunicata all'atto della concessione dello stesso ed alla sua scadenza deve essere ripetuto il procedimento di richiesta come sopra descritto.
4. Durante l'esecuzione delle attività contrattuali, il personale dell'Impresa dovrà esporre in maniera ben visibile una apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro.
5. L'impresa si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi della prestazione contrattuale.
6. L'Amministrazione potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione dei dipendenti dell'Impresa che risultassero inadatti, incapaci o manifestassero comportamenti scorretti. In tal caso, l'impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta.
7. L'Impresa si impegna a far osservare ai propri dipendenti l'obbligo di percorrere i soli percorsi pedonali e/o stradali indicati dall'Amministrazione per il tramite degli addetti alla vigilanza, nonché il divieto di circolare in luoghi diversi da quelli oggetto delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo.
8. L'impresa si obbliga, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 12

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema

di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione.

2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 **(Sicurezza sul lavoro)**

1. L'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
2. L'Impresa garantisce di aver opportunamente istruito i propri dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni al fine di tutelarne la relativa sicurezza.
3. L'Impresa ribadisce espressamente l'impegno a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
4. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 è allegato al presente contratto i DUVRI, che indicano le misure necessarie per eliminare i rischi da interferenze. I costi della sicurezza relativi alle misure da adottare per ridurre i rischi da interferenza sono pari a € 170,00 (euro centosettanta/00) IVA esclusa. Tali oneri sono a carico dell'Amministrazione.
5. Per la fatturazione di tali oneri, ai sensi del D.L. n. 66/2014 la fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, utilizzando i seguenti riferimenti:
Codice IPA: 3M266A
Codice fiscale: 00543100580
P.IVA: IT00910831007
CIG: XXXXXXXXXX
Intestazione Presidenza della Repubblica (Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica)
Servizio Tenuta presidenziale di Castelporziano
Via Pontina, 690 – 00128 ROMA
6. Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica è inoltre soggetto al regime della scissione dei pagamenti (o split payment), di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, a norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 gennaio 2015, nelle fatture elettroniche deve essere apposta l'annotazione "scissione dei pagamenti", a margine dell'importo dell'IVA applicata.

Articolo 14 **(Responsabilità dell'Impresa)**

1. L'impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.
2. L'Impresa è comunque impegnata a far osservare ai propri dipendenti il divieto assoluto di appropriarsi di materiali di qualsiasi genere esistenti in maniera palese ed occulta all'interno della Tenuta di Castelporziano, fermo restando che, qualora il personale summenzionato ne venisse trovato in possesso, saranno adottati i conseguenti provvedimenti di natura amministrativa (immediato allontanamento dei responsabili dalla Tenuta) o penale (denuncia all'Autorità Giudiziaria).
3. Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli eventuali ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni già indicate al precedente comma.

Articolo 15

(Danni, responsabilità civile)

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno di qualsiasi natura, materiale o immateriale, diretto e indiretto, causato a persone, animali o beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, arrecato dal proprio personale o dai rispettivi automezzi e derivante e/o connesso all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione resta pertanto esonerata da ogni responsabilità e non potrà essere chiamata al risarcimento degli infortuni o dei danni richiamati al comma precedente, causati da qualsiasi evento, compresi quelli causati dalla fauna selvatica esistente.

Articolo 16

(Penali)

1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine per il ritiro di cui all'articolo 6, comma 7, si applicherà una penale pari ad € 200,00 (euro duecento/00).

Art. 17

(Clausola risolutiva espressa)

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante invio di apposita comunicazione via PEC, nei seguenti casi:
 - qualora l'Impresa non sia più in possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione all'asta pubblica;
 - qualora l'Impresa abbia rilasciato false dichiarazioni ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.;
 - nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del prezzo ponderato di cui al paragrafo 4 dell'avviso d'asta;
 - nei casi espressamente previsti agli articoli 12 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali) e 20 (Divieto di cessione del contratto).
2. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto alla restituzione dell'anticipo versato, al netto di eventuali corrispettivi già fatturati dalla Tenuta di Castelporziano e non ancora corrisposti dall'Impresa.

Articolo 18

(Recesso)

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, reso in forma scritta e trasmesso via PEC, in tutti i casi previsti dalla legge, tenuto espressamente conto di quanto indicato al comma successivo.
2. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Articolo 19

(Divieto di cessione del contratto)

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto a pena di nullità. In caso di cessione del contratto è prevista la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Articolo 20

(Divieto di pubblicità)

1. L'Impresa non potrà in alcun modo utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome della Presidenza della Repubblica e della Tenuta di Castelporziano.

Articolo 21

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati raccolti nell'ambito delle attività amministrative derivanti dal presente contratto saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.lgs. n. 196/2003, così come recepito dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica con il D.P. 15 novembre 2019 n. 66/N.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Capo pro tempore del Servizio da cui dipende l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 22

(Spese ed oneri contrattuali)

1. Sono a carico dell'Impresa tutte le eventuali spese relative alla gestione amministrativa del presente contratto quali, a mero titolo esemplificativo, le spese di bollo, di registro nonché i tributi di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle che fanno carico per legge all'Amministrazione.
2. È prevista la registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 23

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa relative alla esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

XXXXXXXXXX
Rappresentante legale
(XXXXXXXXXXXXXX)
(Firmato digitalmente)

**Segretariato Generale
della Presidenza della Repubblica**
Il Vice Segretario Generale
per l'amministrazione e il personale
(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

L'Impresa, con la sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- art. 10 (Obblighi ed adempimenti generali a carico dell'Impresa);
- art. 11 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali);
- art. 12 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro);
- art. 14 (Responsabilità dell'Impresa);
- art. 15 (Danni, responsabilità civile);
- art. 18 (Recesso);
- art. 23 (Foro competente).

XXXXXXXXXX
Rappresentante legale
(XXXXXXXXXXXXXX)
(Firmato digitalmente)

Allegati:

- Avviso d'asta;
- Domanda di partecipazione all'asta;
- Dichiarazione sul possesso dei requisiti;
- Offerta economica;
- Copia contabile del bonifico di €XXXXXX a titolo di anticipo su quanto dovuto per l'acquisto dei cinghiali;
- DUVRI specifico;
- DUVRI integrativo per la gestione dell'emergenza COVID-19.